

Collegamento RT-POS e attività miste: conviene davvero un solo terminale?

SINTESI OPERATIVA

Dal 2026 registratore telematico e POS devono dialogare, consentendo al Fisco di confrontare pagamenti elettronici e corrispettivi certificati. Per attività miste, come bar-tabacchi, sportelli che incassano bollettini o F24 e punti cassa per terzi, usare un solo terminale non è vietato, ma può creare uno scostamento strutturale tra flussi e dati fiscali. Ne può derivare una comunicazione di compliance, con costi di difesa. Separare i terminali o adottare correttamente il documento commerciale con codice N2 può rendere più chiara la gestione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dal 1° gennaio 2026 il registratore telematico e il POS non sono più due strumenti separati. Devono parlarsi. E quando lo fanno, ogni disallineamento tra l'incassato via carta e i corrispettivi certificati diventa immediatamente visibile al Fisco. Per la maggior parte degli esercenti, il collegamento RT-POS è una novità gestibile. Ma per chi opera con attività miste – un bar con annessa tabaccheria, uno sportello che accetta bollettini e F24, un punto cassa che lavora per conto di terzi – il quadro si complica. Non perché usare un solo terminale sia vietato: la risposta n. 44 del 20 febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate lo conferma espressamente. Il problema è più sottile, e più costoso: uno scostamento strutturale e quotidiano tra i flussi di dati può essere sufficiente a innescare una lettera di compliance. E difendersi da quella lettera ha un costo che molti esercenti, oggi, stanno sottovalutando.

IN BREVE

Dal 1° gennaio 2026 è scattato l'obbligo di collegamento logico tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici per chi certifica corrispettivi. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 44 del 20 febbraio 2026, ha chiarito che l'uso di un singolo POS per gestire contemporaneamente operazioni soggette e non soggette all'obbligo di certificazione resta pienamente lecito. Tuttavia, questa configurazione genera uno scostamento strutturale tra il transato registrato dagli Acquirer e i corrispettivi trasmessi telematicamente, con conseguente rischio di ricevere comunicazioni di compliance. L'esercente ha due strade percorribili: adottare un secondo terminale dedicato esclusivamente alle operazioni escluse dall'obbligo, separando definitivamente i flussi di dati, oppure emettere volontariamente il documento commerciale con codice natura N2 anche per le operazioni non soggette. Entrambe le soluzioni richiedono valutazioni economiche e organizzative precise, legate ai volumi operativi e alla capacità di gestione della documentazione fiscale.

LA NORMA CHE HA CAMBIATO IL QUADRO DAL 2026

Dal 1° gennaio 2026, chi accetta pagamenti elettronici e certifica corrispettivi con un registratore telematico deve collegare i due strumenti. L'obbligo nasce dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, modificato dall'art. 1, commi 74 e 77, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). La finalità dichiarata è ridurre le incoerenze tra quanto incassato via POS e quanto risulta dagli scontrini elettronici emessi.

Le modalità operative del collegamento, di tipo "logico" e non fisico, sono definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025. La procedura web dedicata, disponibile nell'area riservata del

portale Fatture e Corrispettivi, è attiva dal 5 marzo 2026. Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026, il termine per completare il collegamento scade il 20 aprile 2026.

In caso di inadempimento, il mancato collegamento è equiparato – secondo l'impostazione dell'Agenzia – all'omessa memorizzazione dei corrispettivi. Le conseguenze sul piano sanzionatorio possono essere significative. L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 471/1997 prevede la sanzione del 90% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. In presenza di quattro distinte violazioni in un quinquennio, si applica inoltre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni a un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997.

COME IL FISCO INCROCIA I FLUSSI DI DATI

Il sistema di controllo si basa su due flussi informativi che, grazie al collegamento RT-POS, diventano confrontabili in tempo quasi reale. Il primo flusso arriva dagli Acquirer, cioè dagli operatori dei pagamenti, che comunicano all'Agenzia l'importo totale transitato su ciascun terminale. Il secondo flusso è prodotto dal registratore telematico, che memorizza e trasmette i corrispettivi giornalieri con il dettaglio delle modalità di pagamento usate al momento dell'emissione del documento commerciale.

Quando i due dispositivi sono collegati, il confronto tra flussi diventa quasi automatico. Se il transato del POS supera stabilmente i corrispettivi elettronici certificati con il registratore, il sistema segnala un'anomalia. E da quell'anomalia possono partire le comunicazioni di compliance.

Vale la pena annotare anche un dettaglio pratico: l'Agenzia valuta eventuali scostamenti anche in relazione al codice Ateco dichiarato nel cassetto fiscale. Un disallineamento rilevante, per un'attività dove la natura mista delle operazioni non è immediatamente evidente dal codice Ateco, pesa di più.

IL BAR-TABACCHI: UN CASO EMBLEMATICO

Si consideri un esercente che gestisce, nello stesso locale, un bar con somministrazione e una rivendita di tabacchi. Dal lato del bar, ogni consumazione richiede l'emissione del documento commerciale tramite RT. Dal lato tabacchi, la vendita è esonerata dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 127/2015, poiché si tratta di operazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 con regime specifico.

Se questo esercente usa un solo POS, sul terminale transitano entrambi i tipi di incasso: quello del bar (da certificare) e quello della tabaccheria (non soggetto all'obbligo). Il POS, però, non opera distinzioni. Registra il pagamento e basta. Di conseguenza, nel flusso degli Acquirer entrano tutti gli importi. Nel flusso del registratore, solo i corrispettivi del bar.

Il risultato è uno scostamento strutturale tra i due flussi. Non si tratta di un'anomalia accidentale. Si ripete ogni giorno, è proporzionale al volume degli incassi della tabaccheria e, per come funziona il sistema di incrocio dell'Agenzia, appare esattamente come un indice di potenziale evasione.

Il meccanismo è lo stesso per chi, nello stesso punto cassa, accetta anche bollettini postali o F24 per conto terzi. Queste somme non costituiscono corrispettivi propri dell'esercente: sono partite di transito. Ma il POS non fa questa distinzione. E il registratore telematico, correttamente, non le registra come corrispettivi. Risultato: flussi che non si incontrano.

LO SCOSTAMENTO STRUTTURALE E IL RISCHIO COMPLIANCE

Il problema non è dimostrare che il POS unico sia illecito – la risposta n. 44 del 20 febbraio 2026 lo conferma espressamente: l'uso di un solo terminale per più attività non è vietato. Il problema è che uno scostamento sistematico e costante tra transato POS e corrispettivi certificati può essere sufficiente a innescare un invito alla compliance.

Si tratta delle comunicazioni con cui l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a spiegare il disallineamento. Tecnicamente, la risposta è semplice: parte del transato riguarda operazioni fuori perimetro. Ma provarla non è gratuito. Occorre ricostruire la documentazione, distinguere gli incassi per tipologia, e farlo per ogni periodo contestato. L'onere cresce con i volumi. Ed è, nei fatti, un costo nascosto della scelta di usare un terminale promiscuo senza misure correttive.



IL DOPPIO POS: PERCHÉ CONVIENE, ANCHE SENZA OBBLIGO

Nessuna norma impone di avere due terminali distinti. La risposta n. 44/2026 è chiara: il collegamento RT-POS è obbligatorio solo per il POS (o per i POS) usato nelle attività soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Un secondo terminale destinato esclusivamente alle operazioni escluse non deve essere collegato all'RT.

Questa configurazione ha un vantaggio concreto, non formale: i due flussi di dati restano separati. Il flusso degli Acquirer relativo al POS collegato all'RT corrisponde ai corrispettivi certificati. Il secondo terminale alimenta un flusso separato, che non entra nel confronto. Lo scostamento strutturale scompare. Si riduce il rischio di anomalie automatiche, cala la probabilità di ricevere lettere di compliance, e si elimina quasi del tutto la necessità di ricostruire operazione per operazione la natura degli incassi.

Il costo aggiuntivo del secondo terminale – canone mensile, commissioni – va ovviamente messo in bilancio. In molti casi risulta inferiore all'onere di gestione degli inviti alla compliance, soprattutto per esercenti con volumi di operazioni escluse significativi.

L'ALTERNATIVA: DOCUMENTO COMMERCIALE CON CODICE N2

Chi preferisce mantenere un solo POS può percorrere la strada indicata sempre dalla risposta n. 44/2026: emettere volontariamente il documento commerciale anche per le operazioni non soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione. Non si tratta di un obbligo aggiuntivo: è una facoltà gestionale.

Nella pratica, la registrazione deve avvenire tramite RT usando il codice Natura IVA "N2", riservato alle operazioni non soggette ad IVA. Tecnicamente, il codice N2 può assumere diverse declinazioni (N2.1 per operazioni fuori campo IVA per motivi di territorialità, N2.2 per operazioni fuori campo IVA ex art. 5 del D.P.R. 633/1972). In questo modo, tutti i pagamenti elettronici – compresi quelli per operazioni escluse – vengono agganciati a un documento emesso dall'RT. Il disallineamento con il transato del POS si riduce. Il sistema di incrocio trova meno motivi per segnalare anomalie.

Questa soluzione funziona però solo con una gestione molto disciplinata. Il personale deve saper classificare correttamente ciascuna operazione al momento dell'emissione. L'uso del codice N2 dev'essere coerente e sistematico. E occorre una procedura interna stabile, difficile da garantire in contesti ad alto volume o con frequente cambio di addetti. Non è una strada da idealizzare. Riduce il problema, ma non lo elimina: sposta la complessità sul piano della documentazione tramite RT.

CONFRONTO TRA LE SOLUZIONI PER ATTIVITÀ MISTE CON COLLEGAMENTO RT-POS

POS unico senza misure aggiuntive	Semplicità operativa, nessun costo aggiuntivo di terminale	Scostamento strutturale costante; rischio elevato di inviti alla compliance; onere ricostruttivo in caso di contestazione
Doppio POS (uno per corrispettivi, uno per operazioni escluse)	Flussi separati; nessuna anomalia automatica; basso onere probatorio	Costo del secondo terminale (canone + commissioni)
POS unico + documento commerciale volontario con codice N2	Mantiene unico terminale; riduce lo scostamento con il transato POS	Richiede formazione continua del personale; uso disciplinato dei codici natura; rischio di errori operativi

COME SCEGLIERE NELLA PRATICA

La scelta tra doppio POS e documento commerciale volontario con codice N2 non dipende solo da preferenze organizzative. Dipende dal volume delle operazioni escluse, dalla loro frequenza e dalla capacità dell'impresa di mantenere procedure interne coerenti.



Chi gestisce uno sportello che elabora ogni giorno decine di bollettini o F24 troverà il secondo terminale più semplice e più sicuro. Chi ha poche operazioni escluse, gestite da personale stabile e formato, può valutare la strada del documento commerciale volontario. In ogni caso, nessuna delle due soluzioni è automatica: funzionano entrambe solo se la gestione è seria e costante.

Il punto fermo del nuovo sistema RT-POS, per le attività miste, resta questo: il POS unico senza alcuna misura correttiva è la scelta più esposta al rischio di inviti alla compliance. Non per illiceità, ma per come il meccanismo di confronto dei dati è costruito. E, nella prassi, è proprio quel rischio che dovrebbe orientare la decisione.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (19/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO